ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DL 98/2011 COMMA 5 – PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ANNO 2014 E INFORMAZIONE SUI RESIDUI FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015

Vista la Delibera di Giunta n. 443 del 29 Marzo 2016 con cui si autorizza la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva della "PROPOSTA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DL 98/2011 COMMA 5 - PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ANNO 2014 E INFORMAZIONE SUI RESIDUI FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015", il giorno 30 Marzo 2016 hanno sottoscritto l'accordo di seguito riportato.

Per la Regione Emilia-Romagna Lorenzo Broccoli FIRMATO

FP CGIL FIRMATO CISL FP FIRMATO UIL FPL FIRMATO CSA Regioni/Autonomie locali FIRMATO

Per la RSU

Per le OOSS firmatarie CCNL 2006-2009

FIRMATO	

Bologna, 30 Marzo 2016

Al fine di distribuire con la mensilità del mese di aprile 2016 il saldo della produttività riferita all'anno 2015, le parti, considerati i residui sul fondo salario accessorio 2015 e le risorse resesi disponibili con il piano per la razionalizzazione 2014, il 21-03-2016 hanno concordato quanto segue.

Art. 1. Piano per la razionalizzazione 2014 - criteri per la distribuzione delle risorse

Con la Delibera n. 1588/2015 del 26/10/2015 sono state resi disponibili per la contrattazione decentrate le risorse derivanti dagli interventi per la razionalizzazione attivati nell'anno 2014 che ammontano a € 316.370 al netto degli oneri.

Considerato che per la distribuzione di tali risorse occorre rispettare i criteri definiti nella Delibera 336/2013 secondo i quali non meno del 50% delle risorse disponibili devono essere distribuite ai più meritevoli, che non possono essere meno del 10% del numero totale dei collaboratori, ai quali viene attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso tra il 10% e il 30% dell'accessorio medio percepito dai collaboratori della medesima categoria in riferimento al medesimo anno.

Le parti concordano quindi di distribuire l'importo di €316.370 come segue:

- il 30% pari a € 94.911 al personale del comparto presente nell'anno 2014, esclusi i titolari di P.O., che abbia avuto una valutazione pari almeno a 76/100, ripartito tenendo conto delle eventuali detrazioni per assenza e con i parametri per categoria utilizzati per la corresponsione della produttività collettiva;
- il 70% pari a € 221.459 ai titolari di Posizione organizzativa presenti nell'anno 2014 che abbiano avuto valutazione positiva (A o B), ripartito tenendo conto delle eventuali detrazioni per assenza.

Art. 2. Residui fondo salario accessorio 2015 (art. 2 "Residui e ulteriori disponibilità per l'anno 2015" CCDI 2015 del 27/07/2015)

Le economie riscontrate a consuntivo sul fondo 2015, derivanti da risparmi sul fondo PEO per minor spesa, PO, risparmi straordinario, dai dinieghi e onnicomprensività e da tutti i residui determinatisi nelle voci variabili del fondo saranno integralmente destinate alla produttività secondo gli stessi parametri utilizzati per la erogazione ordinaria, secondo quanto previsto all'art. 2 del CCDI 2015.

Si precisa che tra le economie utilizzabili non figurano eventuali minori spese per il compenso dell'attività su Expo, che non potrà comunque superare quanto previsto all'art 4 del CCDI 2015.

Art. 3. Conguagli relativi ai residui anni precedenti (art. 3 "Residui anni precedenti" CCDI 2015 del 27/07/2015)

In occasione dell'erogazione della produttività saranno altresì conguagliati, in riferimento alle effettive presenze riscontrate nel 2015, gli importi erogati in sede di acconto, per un importo complessivo pari a 546.705,87, nel settembre 2015.

Art. 4. Aspetti relativi alla comunicazione

L'Amministrazione si impegna a dare specifica evidenza, in sede di atto ricognitivo degli esiti dell'incentivazione, alle quote derivanti dallo stanziamento per la produttività previsto nel CCDI 2015 e alle quote derivanti:

- dall'utilizzo dei residui di cui al citato art. 2
- dall'utilizzo dei residui PEO del triennio precedente (art. 3)
- dalla distribuzione derivante dal presente accordo sull'art. 16.